



Comune di Avellino

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

04/04/2020

N. 74

OGGETTO: ATTUAZIONE DELL'ART. 2 DELL'ORDINANZA N. 658 DEL 29.3.2020 - INDIRIZZI.

L'anno duemilaventi il giorno quattro del mese di aprile alle ore 18,00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede il Sig. Gianluca Festa

nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti, i seguenti Sigg. Assessori:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTE
GIANLUCA FESTA	SINDACO	SI
LAURA NARGI	ASSESSORE	SI
EMMA BUONDONNO	ASSESSORE	NO
VINCENZO CUZZOLA	ASSESSORE	NO
GERMANA DI FALCO	ASSESSORE	NO
ANTONIO GENOVESE	ASSESSORE	SI
GIUSEPPE GIACOBBE	ASSESSORE	SI
STEFANO LUONGO	ASSESSORE	SI
MARIANNA MAZZA	ASSESSORE	NO
GIUSEPPE NEGRONE	ASSESSORE	SI

Partecipa il Segretario Generale Vincenzo Lissa - Incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere, ai sensi dell'art. 49 del D.L.G.S. 267/2000

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere:
FAVOREVOLE
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere:
Favorevole
- su proposta dell'Assessore Gianluca Festa

LA GIUNTA MUNICIPALE

Su proposta del Sindaco

Premesso che con Ordinanza n. 658 del 29.3.2020 a firma del capo del Dipartimento di Protezione civile, in attuazione delle misure governative finalizzate a sollevare dal disagio della povertà i nuclei familiari che, a causa dell'epidemia da COVID-19, versano in uno stato di bisogno per le più disparate ragioni ad essa correlata, sono state ripartite risorse economiche ai Comuni;

Considerato in particolare che, lo stesso art. 2 della su richiamata ordinanza, al comma 4 ha sancito che la solidarietà alimentare è applicabile attraverso l'acquisizione:

“a) di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali che contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun Comune nel proprio sito istituzionale;

b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità”;

Considerato altresì, che l'ordinanza all'art. 2 comma 6 ha individuato specifiche priorità nella distribuzione dei benefici alimentari, prescrivendo, agli uffici dei Servizi Sociali dei Comuni, di individuare la platea di beneficiare a cui corrispondere l'aiuto alimentare, tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza da epidemia COVID-19, privilegiando tra questi coloro che non risultino assegnatari di altri sostegni pubblici;

Dato atto pertanto che, la citata disposizione da ultimo stabilisce criteri oggettivi, i quali sono rispondenti al paradigma della equità ritraibile dalla Legge n. 328 del 2000, che ha il suo epigono nel c.d. criterio dell'universalismo selettivo, per infittire la protezione sociale di base, a favore dei soggetti non abbienti o che possono diventare tale;

Tenuto conto che la citata disposizione, art. 2 comma 6 cit., nel solco della Giustizia Sociale ha fissato criteri che agevolano i compiti dei comuni chiamati a dare risposta in maniera equanime;

Dato atto che quest'Ente ha con avviso pubblico prot. n. 2020/20767 ha scelto la soluzione dell'acquisizione di buoni di solidarietà alimentare utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali, che hanno fornito una propria disponibilità al Comune;

Preso atto della nota dell'Anci prot. n. 30 del 30.3.2020 ad oggetto *”Ordinanza di Protezione civile n. 658 recante Ulteriori interventi di Protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;*

Tutto ciò premesso e considerato, pertanto, quest'Ente, partendo dal dato oggettivo ovvero imperativo stabilito nell'art. 2 comma 6, intende fissare gli indirizzi per la corretta ed equa attuazione di quanto previsto dall'Ordinanza n.658, secondo quanto in appresso:

1. Hanno diritto all'erogazione del buono di solidarietà alimentare esclusivamente i nuclei familiari che non hanno disponibilità economiche su conti correnti, bancari, etc. sufficienti per l'acquisto dei beni di prima necessità;
2. Tra gli aventi diritto hanno priorità i nuclei familiari che non sono percettori di sostegni economici pubblici quali: reddito di cittadinanza, Rei, Contributo per l'affitto, sussidio economico, etc., seguendo, in ordine crescente, il valore del coefficiente calcolato per ogni richiedente attraverso tale formula:
 - Reddito da lavoro, pensioni o qualsiasi altro reddito percepito complessivamente nel mese di marzo 2020 diviso i componenti del nucleo familiare.
 - Ai fini del calcolo del coefficiente il numero dei componenti del nucleo familiare è aumentato di un punto per ogni minore e di due punti per ogni diversamente abile presente;
3. In via successiva saranno attribuiti i buoni di solidarietà alimentare ai nuclei familiari, percettori di sostegni economici pubblici quali: reddito di cittadinanza, Rei, Contributo per l'affitto, sussidio economico, etc., seguendo, in ordine crescente, il valore del coefficiente calcolato per ogni richiedente attraverso la stessa formula di cui innanzi, ovvero:
 - Reddito da lavoro, pensioni o qualsiasi altro reddito percepito complessivamente nel mese di marzo 2020, ivi compresi i redditi da sostegno pubblico, diviso i componenti del nucleo familiare.
 - Ai fini del calcolo del coefficiente il numero dei componenti del nucleo familiare è aumentato di un punto per ogni minore e di due punti per ogni diversamente abile presente;

Tanto premesso

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica dell'atto in esame espresso dal Dirigente del Servizio Protezione Civile;

VISTO, altresì, l'analogo parere favorevole espresso dal Dirigente dei Servizi Finanziari in merito alla regolarità contabile dell'atto in questione;

VISTO il parere favorevole di conformità dell'atto all'ordinamento giuridico reso dal Segretario Generale sulla proposta di deliberazione di cui al presente provvedimento;

con voto unanime favorevolmente espresso nei modi e forme di legge,

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa, che si intendono qui integralmente riportati ed approvati

A) di approvare per una equa distribuzione dei benefici alimentari ai nuclei familiari i seguenti indirizzi:

1. Hanno diritto all'erogazione del buono di solidarietà alimentare esclusivamente i nuclei familiari che non hanno disponibilità economiche su conti correnti, bancari, etc. sufficienti per l'acquisto dei beni di prima necessità;

2. Tra gli aventi diritto hanno priorità i nuclei familiari che non sono percettori di sostegni economici pubblici quali: reddito di cittadinanza, Rei, Contributo per l'affitto, sussidio economico, etc., seguendo, in ordine crescente, il valore del coefficiente calcolato per ogni richiedente attraverso tale formula:

- Reddito da lavoro, pensioni o qualsiasi altro reddito percepito complessivamente nel mese di marzo 2020 diviso i componenti del nucleo familiare.

- Ai fini del calcolo del coefficiente il numero dei componenti del nucleo familiare è aumentato di un punto per ogni minore e di due punti per ogni diversamente abile presente;

3. In via successiva saranno attribuiti i buoni di solidarietà alimentare ai nuclei familiari, percettori di sostegni economici pubblici quali: reddito di cittadinanza, Rei, Contributo per l'affitto, sussidio economico, etc., seguendo, in ordine crescente, il valore del coefficiente calcolato per ogni richiedente attraverso la stessa formula di cui innanzi, ovvero:

- Reddito da lavoro, pensioni o qualsiasi altro reddito percepito complessivamente nel mese di marzo 2020, ivi compresi i redditi da sostegno pubblico, diviso i componenti del nucleo familiare.

- Ai fini del calcolo del coefficiente il numero dei componenti del nucleo familiare è aumentato di un punto per ogni minore e di due punti per ogni diversamente abile presente;

B) di dare mandato agli Uffici dei Servizi Sociali di seguire i predetti criteri nell'attuazione di quanto previsto dall'art. 2 dell'Ordinanza n. 658 del 29.3.2020;

C) di dare alla presente delibera immediata esecuzione.

Il Dirigente LL.PP/Protezione Civile

Ing. Luigi A.M. Cicalese

Il Ragioniere Generale

Dott. Gianluigi Marotta

Il Segretario Generale

Dott. Vincenzo Lissa

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Li, 08/04/2020

Della sujestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 Decreto Legislativo n. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to

L'oggetto della sujestesa deliberazione è stato comunicato, con lettera n. _____ in data _____, ai signori capigruppo consiliari così come previsto nell'art. 125 Decreto Legislativo n. 267/2000.

Il Messo Comunale

f.to

Il Funzionario Atti G.C.

f.to

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 08/04/2020 come prescritto dall'art. 124 per rimanervi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Leg.vo n. 267/2000;
- E' divenuta esecutiva il _____
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 D.L. n. 267/2000);

Avellino, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE